

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2151

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, ALDA GRASSI, METRI, MAGISTRONI, LATRONICO, POLLI, LEONI ORSENIGO, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, ANGHINONI, BONATO, FORMENTINI, BERTOTTI, ASQUINI, CALDEROLI, PADOVAN, AIMONE PRINA, COMINO**

Soppressione dell'imposta addizionale  
a favore degli enti comunali di assistenza

*Presentata il 21 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, venne istituita una addizionale di due centesimi per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili attraverso ruoli per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In particolare detta addizionale trovava applicazione al momento della sua istituzione:

1) sulle imposte e sovrimposte comunali e provinciali allora vigenti sui redditi dei terreni e dei fabbricati;

2) sulle imposte sui redditi di ricchezza mobile e sull'imposta sui redditi agrari;

3) sull'imposta complementare progressiva sui redditi; sull'imposta sui celibi;

4) sull'imposta di registro, di successione e donazione, di manomorta ed ipotecaria;

5) su imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo ai sensi del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Venivano esclusi dalla base di commisurazione i tributi corrisposti sui titoli del debito pubblico.

Con l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, si elevava l'addizionale al 5 per

cento. E successivamente l'articolo 1 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, la elevava ulteriormente di altri cinque centesimi per ogni lira d'imposta.

Relativamente a questa addizionale va detto che numerosi problemi si sono posti allorché l'imposta di ricchezza mobile sulla base della quale si calcolava l'addizionale nonché gli altri tributi diretti previgenti alla riforma tributaria sono stati aboliti e sostituiti da IRPEF, IRPEG e ILOR.

Questo problema, se poteva avere una rilevanza puramente formale, in quanto pur sempre i tributi istituiti assolvevano ad applicazioni sulle stesse componenti reddituali dei tributi precedenti, rischiava, come poi è stato in via interpretativa ribadito dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, di determinare una estensione assolutamente indebita della base applicativa dell'addizionale in questione.

Per quanto attiene gli enti comunali di assistenza va sottolineato che questi, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stati sciolti, trasferendo le funzioni da loro espletate in materia di assistenza ai comuni.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza sono state sciolte o date in gestione alle regioni ed in alcuni casi conservano amministrazioni proprie.

Tuttavia la soppressione degli enti comunali di assistenza non significa automaticamente l'abolizione dell'addizionale. Infatti, questa è avvenuta in maniera espressa per alcuni tributi. L'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, ha disposto la cessazione dell'addizionale sull'imposta di registro, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, ha disposto la cessazione dell'addizionale sull'imposta ipotecaria, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, ha disposto la cessazione dell'addizionale sull'imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto a seguito della riforma tributaria l'addizionale a favore degli enti comunali

di assistenza continua ad applicarsi ai tributi locali rimasti in vigore in mancanza di espresse disposizioni legislative volte a modificare i criteri di applicazione per i tributi non rientranti nell'ambito della legge di riforma tributaria.

Ciò, in particolare, ha riguardato i tributi comunali, che in alcuni casi hanno mutato la propria forma pur non essendo venuti meno del tutto.

Detta ipotesi, ad esempio, è rimasta in piedi per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, introdotta con il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che ha sostituito la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni introdotta con il predetto testo unico della finanza locale. Alla nuova imposta, che ha tra i suoi presupposti anche il riferimento ai costi non contenuto nella previgente imposta, molte amministrazioni comunali hanno continuato ad applicare l'addizionale.

A maggior ragione il problema si pone per i tributi comunali non modificati, quali la tassa per l'occupazione delle aree pubbliche. L'addizionale pertanto continua ad essere applicata oltre che sulle nuove imposte create a seguito della riforma anche per i tributi comunali e provinciali sui redditi dei terreni e fabbricati (SOCOF e ora ICI), mentre sulle imposte comunali riscuotibili per ruolo questa addizionale dovrebbe ritenersi limitata alle sole imposte previste dal testo unico del 1931 sulla finanza locale, quali la tassa di occupazione delle aree pubbliche, la tassa sulle fognature, la tassa di macellazione ed altri tributi minori.

Tuttavia, per quanto riguarda in particolare modo l'applicazione dell'addizionale sui tributi diretti locali creati a seguito della riforma tributaria, essa non sembra congrua se si tiene conto del meccanismo di assunzione della gestione dei tributi locali da parte dello Stato e del successivo trasferimento del gettito agli enti locali.

La legge non verrebbe peraltro applicata ai soli tributi per i quali detta addizionale trova attualmente vigenza e quindi per i soli tributi locali.

---

**XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

Non sembra pertanto necessario reperire una copertura relativamente a questo aspetto.

Al riguardo, tenuto conto dell'intera problematica e del fatto che la disposizione in questione è stata di incerta inter-

pretazione, se non addirittura applicata al di fuori della normativa di legge, si propone la soppressione della stessa imposta che, così come è delineata, contribuisce unicamente a dettare confusione nell'ambito del sistema della finanza locale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, è soppressa.